

Accordo integrativo

del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013 – cod. Inps “413”

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio in Roma, viale di Trastevere 60 tra:

- **La Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** (già Sistema Commercio e Impresa) – rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza

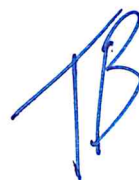
e

- **la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – FESICA CONFSAL** – rappresentata dal Segretario Generale Dott. Bruno Mariani;
- **la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri – CONFSAL FISALS** – rappresentata dal Segretario Generale Dott. Filippo Palmeri;

con l'assistenza della **Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL** rappresentata dal segretario generale Prof. Angelo Raffaele Margiotta

si è stipulato il seguente accordo integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013 suddiviso nelle seguenti tre sezioni:

1. **SEZIONE I - recepimento dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla “F.A.S.S.” del 25 gennaio 2019;**
2. **SEZIONE II - definizione di attività stagionali per i Centri di Assistenza Fiscale;**
3. **SEZIONE III - validità e applicabilità dell'art. 64 bis sui contratti a tempo determinato in località turistica del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.**



SEZIONE I - recepimento dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza sanitaria, in sigla "F.AS.S." del 25 gennaio 2019

In data 25 gennaio 2019 è stato sancito l'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla "F.AS.S.", il quale è stato costituito a mezzo di atto notarile il 04 giugno 2019.

L'Accordo di cui sopra conviene all'art. 11 di recepire integrando il C.C.N.L. terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013 (cod. Inps "413") con il seguente articolo:

Art. 21 ter FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (F.AS.S.)

Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa (F.AS.S.), che risponda ai requisiti previsti dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dalla data della firma del presente accordo sono obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (impiegati e quadri) e gli apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, delle aziende che applicano il presente C.C.N.L..

In base all'art. 5 dell'Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2019 per la prima annualità il versamento dei contributi decorre dal 1 gennaio 2019.

Assistenza sanitaria integrativa a favore degli Impiegati

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio pari a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10 euro a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto nella stessa misura per il personale assunto a tempo pieno e per il personale assunto a tempo parziale.

Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di

importo pari a 16,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187.

E' inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum" a carico azienda, esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

Assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri

Per i dipendenti con la qualifica di Quadro, compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, il versamento al F.A.S.S. è dovuto nelle seguenti misure: contributo obbligatorio annuo pari a 406,00 euro, di cui 350,00 euro a carico del datore di lavoro e 56,00 euro a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l'intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell'azienda (€ 350,00), ad eccezione dell'annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio per i Quadri già in forza.

All'atto dell'iscrizione è inoltre dovuta dall'azienda una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari a 340,00 euro per ciascun Quadro non precedentemente iscritto al F.A.S.S. per la medesima categoria.



Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 37,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187. In alternativa all'erogazione di cui al punto precedente l'Azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni



sanitarie garantite dal F.A.S.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle Parti sociali.

Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.

Dichiarazione a verbale

Le parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario di aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente C.C.N.L. si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo 21/ter per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria (F.A.S.S.). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro mensili e la quota "una tantum" di 30 euro, nonché il contributo di 350 euro annui e 340 euro "una tantum" per i Quadri, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..

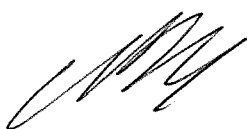


SEZIONE II - definizione di attività stagionali per i Centri di Assistenza Fiscale

Premessa

Considerato che:

- l'art. 21 comma 2, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da conservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali e demandando alla contrattazione collettiva eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in aggiunta a quanto definito dal D.P.R. 7.10.1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, comma 2;
- l'art. 21, comma 01, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1;
- l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato trascorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- i Centri di Assistenza Fiscale svolgono una specifica attività nell'ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell'Isee, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei;
- è ferma volontà delle parti utilizzare tutti gli strumenti a disposizione atti alla tutela dei lavoratori e del posto di lavoro;



- il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei Centri di Assistenza Fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio;
- l'attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica e/o informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti proposti al fine dell'accertamento dell'imposta sul reddito;

considerato tutto ciò

Attività a carattere stagionale

Le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.

Ricorso delle assunzioni a tempo determinato

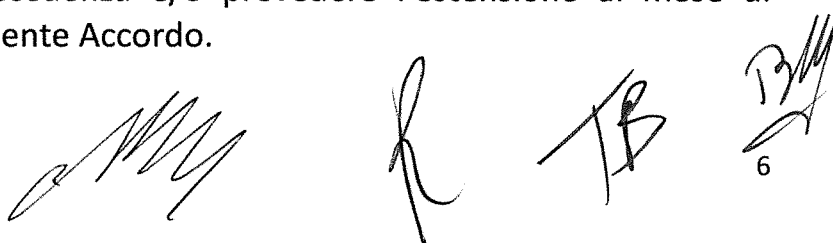
Per far fronte alle specifiche necessità dei Centri di Assistenza Fiscale e delle loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D. Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23 comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. dal c.c.n.l. terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013, in quanto non corrisponde alla tipicità del servizio svolto.

Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 D. Lgs. n. 81/2015 – come specificato dalla L. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Diritto di precedenza

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015 del diritto precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purchè ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Il presente Accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di Stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l'estensione al mese di dicembre dei contenuti del presente Accordo.



6

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla disposizione di legge e di Contratto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BM' or similar, located in the upper right area of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R', located in the lower right area of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TB', located in the lower right area of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SM', located in the lower left area of the page.

SEZIONE III - validità e applicabilità dell'art. 64 bis sui contratti a tempo determinato in località turistica del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.

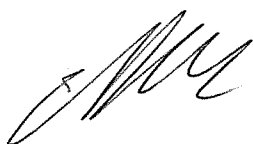
Premesso che:

- Il D.L. n.87/2018 (cd. "Decreto Dignità") convertito nella legge n. 96/2018, ha modificato la durata massima dei contratti a tempo determinato e la disciplina delle proroghe dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle causali, ha continuato a mantenere le deroghe previste dal D. Lgs n. 81/2015 in materia di stagionalità, sia legale che contrattuale, concernenti la successione dei contratti a termine anche in assenza di causali, e le percentuali di utilizzo, applicabili alle fattispecie di stagionalità definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle "ulteriori ipotesi di stagionalità" già definite dai contratti collettivi;
- L'accordo del 20 aprile 2017 di rinnovo del "C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" del 1° luglio 2013 ha introdotto l'articolo 64 bis *"Contratto a tempo determinato in località Turistiche"* nell'ambito del quale ha disciplinato ulteriori ipotesi di attività stagionali in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni rinviando alla contrattazione territoriale sottoscritta dalle organizzazioni territoriali stipulanti l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica dove si collocano le predette assunzioni a tempo determinato con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,

DICHIARANO QUANTO SEGUE

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), convertito nella legge n. 96/2018, si riconferma la validità e piena applicabilità dell'articolo 64 bis del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell'art. 64 bis, per il superamento dell'obbligo di causale, per proroghe e rinnovi.


8

Letto confermato e sottoscritto.

SISTEMA IMPRESA

Handwritten signature in blue ink, reading "Paulo Terno".

FESICA CONFESAL

Handwritten signature in blue ink, reading "Paulo Terno".

CONFESAL FISALS

Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "hr".

CONFESAL

Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "hr".